Rg. 219/2023 del 23/05/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO

La Corte in persona dei Magistrati

Giuliana Melandri	Presidente est. e rel.
Caterina Baisi	Consigliera
Maria Grazia Cassia	Consigliera

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa Rg. 219/2023 promossa da:

[LAVORATORE]
elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA VITTORIA, 14/18 16121 GENOVA presso lo studio dell' Avv. MIROGLIO FABIO ROBERTO (CF: —) che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. BADELLINO FEDERICA (CF: —) del foro di Imperia, come da mandato depositato nel fascicolo telematico
appellante

C O N T R O

[APPELLATO 1], [APPELLATO 2] e [APPELLATO 2] elettivamente domiciliati in CUNEO presso lo studio dell'Avv. [AVVOCATO 1] che li rappresenta e difende, unitamente agli [AVVOCATO 2], [AVVOCATO 3], come da mandato depositato nel fascicolo telematico
appellati

CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l' appellante: come nel ricorso in appello
Per l' appellato : come nella memoria difensiva

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA E DEI MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il [LAVORATORE] ha agito avanti al Tribunale di IMPERIA esponendo:
-di aver lavorato dal 1.6.2016 al 31.12.2017 presso [DATRICE DI LAVORO] snc come impiegato amministrativo di 2° livello CCNL di settore;
-di aver osservato fino al luglio 2017 l'orario 9-13 e 14,30-18,30 dal lunedì al venerdì, anziché l'orario part time 8,30-12,30 indicato nella lettera di assunzione, svolgendo le normali incombenze di ufficio, di cui aveva ricevuto le chiavi per apertura e chiusura (ricevimento clienti, telefonate, contatti con subagenti, etc.)
-che all'ufficio era addetta anche un'altra impiegata la quale cessava il turno alle 16,45;
-di aver anche affiancato per alcuni mesi una ragazza in formazione ai fini di una futura assunzione;
-che le ore di lavoro eccedenti il part time indicato nella lettera di assunzione non gli vennero retribuite, con conseguente maturazione di una differenza retributiva di €. 13.008,22 rispetto ai compensi riportati nei fogli paga, salvo diversa determinazione a mezzo di CTU contabile.
2. La società convenuta ha resistito sostenendo che il [LAVORATORE] non aveva mai lavorato come dipendente, bensì come "subagente" fin da metà Gennaio 2016, in forza di due mandati di subagenzia (conferiti l'uno dalla I.Ass. e l'altro dalla ditta B.R.); l'assunzione sarebbe quindi stata chiesta ed ottenuta dal [LAVORATORE] al solo scopo "di farlo figurare come dipendente" per il versamento dei contributi previdenziali necessari alla maturazione del diritto a pensione, senza variazione nel contenuto e nelle modalità delle sue prestazioni, rimaste quelle di subagente (redazione di preventivi, denunce di sinistri etc.) non assoggettate ad alcun orario fisso.
3. Esperito invano il tentativo di conciliazione, la causa è stata interrotta a seguito di cancellazione della società e riproposta nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
4. All'esito dell'istruttoria testimoniale, il giudice ha respinto il ricorso, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore delle controparti.
Il Tribunale ha infatti attribuito, tra le varie deposizioni testimoniali acquisite, maggiore dignità probatoria a quella resa da [TESTIMONE 1], per avere condiviso il luogo di lavoro col ricorrente, osservando un orario compreso tra le 9,00 e le 16,30, salva mezz'ora di pausa goduta alle 13,00. La teste non aveva confermato la tesi del ricorrente, riferendo che quest' ultimo "non aveva un orario fisso ed addirittura in alcune giornate non veniva affatto". Pur dovendo valutare tale dichiarazione con una certa cautela, trattandosi di soggetto ancora dipendente della società, rispetto a tutti gli altri escussi, si trattava comunque della persona che più di altri poteva conoscere i fatti in modo diretto e compiuto, appunto perché coinvolta in prima persona nell'organizzazione aziendale; né erano emersi elementi oggettivi (e quindi incontrovertibili) idonei ad inficiare la versione offerta dalla teste medesima. Tale indicazione di orario si conciliava, tra l'altro, col fatto che il [LAVORATORE] aveva in corso, nello stesso

periodo, due incarichi di subagenzia per le zone di Cuneo e di Imperia, come risultava dai docc. nn. 1-2 di parte convenuta; era quindi plausibile che il ricorrente fosse stato impegnato nei confronti della [DATRICE DI LAVORO] solo a tempo parziale, come da contratto.

5. Il [LAVORATORE] impugna tale motivazione, a suo dire scarna e lacunosa, evidenziando come il giudice non aveva considerato che la prospettazione della controparte non era volta a contestare la durata della prestazione lavorativa, ma la qualificazione del rapporto che sarebbe stato simulato per ottenere una copertura contributiva. Nel limitarsi ad eccepire l'accordo simulatorio, la convenuta infatti aveva omesso di contestare in modo specifico gli orari lavorativi dedotti dal ricorrente, ben superiori alle 20 ore settimanali indicate nel contratto, giungendo anzi a "non escludere" che il ricorrente "si presentasse sul luogo di lavoro anche il pomeriggio" (pag. 2 della memoria difensiva).

L'appellante sostiene dunque la fondatezza delle proprie pretese in quanto il rapporto di lavoro subordinato è provato documentalmente e la controparte non ha contestato il numero di ore svolte dal lavoratore in agenzia (40 ore settimanali); attività da qualificarsi di natura subordinata, posto che il Giudice neppure aveva ammesso la prova testimoniale dedotta dalla società convenuta sulla diversa natura del rapporto.

Ferma la censura di cui sopra, secondo cui la domanda del ricorrente doveva essere decisa in applicazione del principio ex art. 115 c. 1 c.p.c., l'appellante rileva che, in ogni caso, dall'istruttoria espletata era emerso che lo stesso fu impegnato presso [DATRICE DI LAVORO] sia al mattino che al pomeriggio, quindi ben oltre l'orario "ufficiale" 8,30-12,30 di 20 ore settimanali.

Il giudice aveva ingiustificatamente attribuito prevalente rilevanza ad una singola affermazione resa dalla [TESTIMONE 1] (peraltro da considerare – come si legge nella stessa sentenza - "con cautela", in quanto all' epoca dell'escussione ancora dipendente di parte convenuta) rispetto al complesso delle dichiarazioni rese dalla stessa teste e dagli altri tre (uno dei quali altrettanto degno di fede in quanto ugualmente collega del ricorrente).

L'appellante sostiene inoltre che il Tribunale era poi incorso in un ulteriore errore laddove, dimenticando che secondo la parte convenuta il [LAVORATORE] avrebbe reso soltanto prestazioni di lavoro autonomo come sub-agente, aveva concluso per la compatibilità e la coesistenza di due distinti rapporti (uno di lavoro subordinato per 20 ore lavorative settimanali, come da contratto; uno di lavoro autonomo, come sub-agente).

Il [LAVORATORE] rileva inoltre che nulla la società aveva prodotto per dimostrare la presunta e contestata attività di "sub agenzia" svolta dallo stesso durante il periodo in questione (1.6.2016 - 31.12.2017), in quanto le due lettere d'incarico datate 15.1.2016 prodotte dall'azienda si riferivano al periodo di attività precedente l'assunzione. Né la convenuta aveva prodotto in causa alcuna documentazione da cui potesse desumersi l' attività di sub agente che lo stesso avrebbe compiuto per I.Ass. e Ditta B. durante il periodo oggetto di causa, quali redazione di preventivi, proposte di assicurazione, denunce di

sinistri, etc… Mancava qualsiasi documento attestante le provvigioni eventualmente maturate dallo stesso come subagente; documentazione che – ove esistente – avrebbe ben potuto essere prodotta in causa dalla controparte, dal momento che i Sigg. [APPELLATO 1] e [APPELLATO2], oltreché soci della [DATRICE DI LAVORO], erano anche i titolari delle Società dalle quali lo stesso aveva ricevuto l'incarico di sub-agenzia (cfr. doc. avversari 1 e 2).

Insiste quindi nell' accoglimento della propria domanda.

6. Si costituiscono in giudizio i soci della estinta [DATRICE DI LAVORO] ribadendo la propria versione dei fatti e chiedendo la reiezione dell' appello, evidenziando come la versione del sig. [LAVORATORE], che aveva limitato la richiesta retributiva sino a luglio 2017 e non anche sino alla cessazione del rapporto di lavoro, fosse infondata anche per il fatto che dall' istruttoria non era emersa una simile riduzione di orario.

7. Fallito il tentativo di conciliazione esperito dalla Corte, la causa viene decisa a seguito della discussione dei difensori delle parti all' udienza del 23 maggio 2024.

8. L' appello deve ritenersi fondato per i motivi e nei limiti infra esplicitati.

[APPELLATO 1], sentito dalla Corte in libero interrogatorio all' udienza del 18 aprile 2024, ha smentito la versione prospettata in memoria circa la simulazione del rapporto di lavoro subordinato, dichiarando che il [LAVORATORE] aveva sempre percepito le somme indicate nelle buste paghe prodotte; lo stesso aveva lavorato al mattino con un orario preciso al mattino dalle 8:30/9:00 in avanti e svolgendo mansioni di ufficio, mentre al pomeriggio si era occupato dei propri clienti, andando spesso fuori sede, in qualità di sub agente presso la zona di Cuneo, percependo le provvigioni da I.ass.ni che poi diventò [DATRICE DI LAVORO] ass.ni.

Ciò premesso, spetta comunque al dipendente dimostrare di aver lavorato a tempo pieno anziché part-time in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c..

Deve ritenersi che tale prova sia stata fornita dal [LAVORATORE] mediante l'istruttoria espletata.

Ed infatti: la teste [TESTIMONE 2] (che aveva lavorato per un mese come impiegata a novembre 2016 senza alcuna regolarizzazione) ha dichiarato che "il ricorrente veniva in ufficio sia al mattino che al pomeriggio"… Io, il ricorrente e gli altri impiegati arrivavamo in ufficio verso le 9,00. Io andavo via verso le h. 17,00 e il ricorrente talvolta andava via dopo di me e talvolta prima".

Tale circostanza, seppur relativa ad un solo mese, è stata confermata anche dagli altri testi: la [TESTIMONE 3] (sub agente) ha riferito che le era capitato di telefonare in agenzia nel pomeriggio e di aver parlato con il [LAVORATORE]; il [TESTIMONE 4], cliente e dipendente di una pizzeria ubicata vicino alla sede della società, ha dichiarato di essere andato qualche volta in tardo pomeriggio a ritirare delle polizze che gli erano state consegnate dal predetto soggetto. Anche la [TESTIMONE 1], impiegata storica dell' Agenzia sulle cui dichiarazioni il

giudice aveva ritenuto di respingere il ricorso, a parte quella frase relativa al fatto che il [LAVORATORE] lavorasse senza obblighi di orario e addirittura di presenza (in conflitto con le dichiarazioni rese al Collegio dal socio B.), ha dichiarato che solitamente in ufficio erano solo lei ed il ricorrente ed era quest' ultimo che la sostituiva in caso di sua assenza. E che il [LAVORATORE] lavorasse anche il pomeriggio, è stato riconosciuto nelle stesse difese in giudizio dalla società, seppur sostenendo che svolgesse attività autonoma. Ma, come correttamente evidenziato dalla difesa dell'appellante, se vi fosse stata un' attività collaterale di sub agente, la società avrebbe potuto dimostrarlo mediante la produzione in giudizio non solo dei contratti di subagenzia, ma anche della documentazione da cui poter ricavare l'effettivo svolgimento di tale attività, quali le polizze stipulate, gli estratti conto e le fatture relative alle provvigioni maturate etc.

Infine, il fatto che il [LAVORATORE] abbia circoscritto il periodo di lavoro full time sino a cinque mesi prima della cessazione del rapporto (luglio 2016) non significa affatto, come sostenuto in memoria difensiva in appello e ribadito dalla difesa degli appellati in sede di discussione orale, che – se così fosse stato – dall'istruttoria sarebbe emerso un cambiamento di orario proprio dall'agosto 2017, mentre nessun teste aveva confermato questa riduzione. Si rileva al riguardo che l'istruttoria è stata espletata limitatamente al periodo dedotto in causa e cioè sino al luglio 2017, data da cui il [LAVORATORE] ha riconosciuto di aver smesso di lavorare a tempo pieno perché non retribuito per le ore eccedenti il part-time regolarizzato.

Deve quindi ritenersi provato che dall'assunzione (giugno 2016) a luglio 2017 il rapporto di lavoro si sia svolto con un orario a tempo pieno, con conseguente diritto alle differenze retributive derivanti dal maggior numero di ore svolte.

Il conteggio prodotto, pur non essendo contestato, ha considerato le ore in più rispetto a quelle contrattualmente previste come lavoro supplementare che, ai sensi del CCNL applicato al rapporto in esame, non può essere superiore al 10% dell' orario contrattualmente stabilito nel mese di riferimento e dev'essere retribuito con una maggiorazione oraria pari al 20%. Tale operazione non pare corretta, in quanto, come sopra evidenziato, nel periodo oggetto di causa le parti hanno instaurato un rapporto di lavoro full time, con conseguente spettanza della retribuzione ordinaria prevista per il tempo pieno senza alcuna maggiorazione. Il conteggio deve pertanto essere ridotto con un abbattimento percentuale del 20%.

Ne deriva che, in accoglimento dell'appello, gli appellati in solido devono essere condannati al pagamento in favore del [LAVORATORE] di € 10.406,58, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole maturazioni al saldo.

Le spese di lite di entrambi i gradi seguono la regola della soccombenza e vanno liquidate a favore del [LAVORATORE] in applicazione dei parametri prossimi ai medi di cui alle tabelle ministeriali (DM 55/2014 aggiornato dal DM 147/22), in base al valore della causa (scaglione

da €. 5.201 a €.26.000), come da dispositivo, a cui va aggiunto il rimborso del contributo unificato versato per entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento dell'appello, condanna gli appellati in solido al pagamento in favore del Sig. [LAVORATORE] di € 10.406,58, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole maturazioni al saldo.
Condanna gli appellati in solido alla rifusione a favore del [LAVORATORE] alla rifusione delle spese di lite da quest' ultimo sostenute in entrambi i gradi di giudizio, che liquida - per il primo grado - in complessivi €. 3.200,00 oltre spese generali, IVA e CPA e - per il secondo grado - in 2.000,00 oltre spese generali , IVA CPA, con distrazione delle stesse a favore del difensore antistatario, nonché al rimborso del contributo unificato versato per entrambi i gradi di giudizio.

Genova, 23/05/2024
Il Presidente estensore Giuliana Melandri